

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 49

Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, - come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato dall' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato dall' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30 - dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, e dall' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 5.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. L' onere di lire 5.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.